



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott. Vittorio Gaeta	Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna	Consigliere
Dott.ssa Paola Barracchia	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di rinvio ex art.622 c.p.p. **n.1611/2019 R.G.**, in seguito all'annullamento parziale della sentenza penale nr. 1375/18 del 30.04.2018 della Corte di Appello di Bari, disposto dalla sentenza n.27843/2019 emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, seconda sezione penale, in data 17-24.6.2019

tra

REGIONE PUGLIA in persona del Presidente della Giunta Regionale dott.

rappresentata e difesa dall' _____, giusta mandato in atti

Attrice in riassunzione

e

(CF: _____), rappresentato e difeso dagli

giusta mandato in atti

Convenuto in

riassunzione

CONCLUSIONI: All'udienza del 3.03.2021 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte inviate telematicamente che ivi devono ritenersi integralmente trascritte e la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di compare conclusionali e memorie di replica; a seguito di istanza ex art.352 c.p.c., i procuratori delle parti hanno



discusso oralmente la causa che è stata definitivamente riservata per la decisione all'udienza del 30.03.2022, svolta in presenza.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio di rinvio trae origine dal procedimento penale a carico dell'on. all'epoca Presidente della Regione Puglia, per alcuni reati tra cui quelli di cui al capo "88E" in cui si contestava una condotta di peculato in concorso con le funzionarie regionali e "perché con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, il nella qualità di Presidente della Regione Puglia, pubblico ufficiale, titolare del potere di autorizzazione delle spese, la Anna Maria quale dirigente dell'Area Gabinetto della Regione Puglia, quale funzionario istruttore (entrambe pp.uu.), si appropriavano della complessiva somma di euro 189.700,00, facente parte del Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta regionale di cui avevano la disponibilità per ragione del loro ufficio; in particolare in violazione delle norme sulla contabilità, autorizzavano a partire dal 04.02.2005 sino al 30.03.2005 – periodo della campagna elettorale per le elezioni amministrative regionali – l'attribuzione in favore dei soggetti elencati nelle determine dirigenziali nn. 112 del 15 aprile 2005 e 118 del 22 aprile 2005, della complessiva somma suindicata, per finalità private e, comunque, estranee a quelle previste dalle norme regionali e dello Stato sulle spese di rappresentanza. (Accertato in Bari dal 4 febbraio 2005, fino al 22.04.2005 data dell'adozione della determina di liquidazione)".

Le funzionarie e venivano prosciolte in sede di udienza preliminare, mentre l'on. veniva rinviato a giudizio.

La Regione Puglia si costituiva parte civile nel suddetto giudizio penale chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento del danno.

Con la sentenza n.406/13 del 13.02 2013, il Tribunale penale di Bari assolveva il dalla suddetta imputazione con la formula " perché il fatto non costituisce reato" ai sensi dell'art.530 cpv c.p.p.

Avverso la predetta sentenza proponevano impugnazione in appello sia l'ufficio della Procura della Repubblica, sia l'imputato per addivenire ad una formula assolutoria ampiamente liberatoria.

Con la sentenza n. 2620 del 29.09.2015, la Terza Sezione Penale di questa Corte, previa riqualificazione del reato di peculato in abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., dichiarava non doversi procedere nei confronti di in ordine al reato di cui al capo 88E perché estinto per intervenuta prescrizione e lo condannava al risarcimento del relativo danno, da liquidare in separata sede, in favore della Regione.

Anche tale provvedimento veniva impugnato con ricorso per Cassazione dall'ufficio della Procura Generale e dal al fine di escludere qualsivoglia rilevanza penale della condotta contestata.



Con la sentenza n. 41768/17 del 22.06.2017 della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, veniva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente all’imputazione sub capo 88E per nuovo esame, sulla base della seguente motivazione: *“La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nella parte in cui esclude la configurabilità del delitto di peculato con riferimento all’erogazione delle somme in favore di privati mediante l’utilizzo di denaro disponibile per spese di rappresentanza del presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi euro 187.300,00 per nuovo giudizio sul punto. Il giudice di rinvio accerterà, alla luce dei principi precedentemente evidenziati, se le erogazioni in questione, in tutto o in parte, siano state effettuate esclusivamente per indebite finalità private o, invece, anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente al quale appartiene il pubblico agente. La mancanza di tali specifiche circostanze non può che rendere incontrovertibile la corretta configurazione del delitto di peculato.”*

Con sentenza n. 1375/2018 del 30.04.2018, la Prima Sezione Penale di questa Corte di Appello riteneva la sussistenza di un’ipotesi di abuso d’ufficio estinto per prescrizione, motivando che: *“Le erogazioni in questione, dunque, né in tutto né in parte sono state effettuate esclusivamente, ovvero soltanto per indebite finalità private, quelle elettorali proprie dell’imputato, ma anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente annoverabili tra quelli astrattamente configurati dalla norma regolamentare in questione, strumentalizzando la finalizzazione pubblica di quelle erogazioni anche per la realizzazione dello scopo elettorale perseguito dal quello appunto del tornaconto elettorale; erogazioni per le quali, dunque, era ammissibile l’emissione di un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente. E questo per le ragioni sopra esposte, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 323 c.p.”.*

La stessa Corte dichiarava, inoltre, inammissibile la domanda risarcitoria della parte civile Regione Puglia, che non aveva mai depositato motivi di impugnazioni autonomi avverso i vari provvedimenti susseguitisi e rilevando (pagg. 25/26) come sia *“illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile pronunciata in sede di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiara la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato”* (Cass. Pen. Sez. IV, n. 33778 del 20.06.2017)”. Tale provvedimento veniva impugnato in Cassazione da tutte le parti processuali (Imputato, Procura Generale e Parte Civile Regione Puglia).



Con la sentenza n. 27843 del 17.06.2018 la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, dopo aver esplicitato che *“la questione ha perso di sostanziale rilevanza ai fini del presente procedimento in quanto anche se fosse configurabile nella condotta del [] il reato di peculato in luogo di quello di abuso d’ufficio, anche il primo dei due reati ad oggi si sarebbe estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione”*, annullava la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, di fatto ripristinando la condanna generica contenuta nella sentenza penale nr. 2620/2015 di questa Corte, con rinvio *ex art.622 c.p.p.* al giudice civile competente per valore e grado in appello.

La Regione Puglia ha, pertanto, riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte ai fini delle statuizioni civili, chiedendo di *1) accertare e dichiarare, incidenter tantum ed ai soli fini risarcitori e per le causali esposte in narrativa, la sussistenza in capo al dr. [] del reato di abuso di ufficio ai sensi dell’art.323 c.p. o, comunque ed in ogni caso, la illiceità e dannosità della condotta come accertata in sede penale; 2) per l’effetto, condannare il convenuto a risarcire alla Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta p.t. dott. Michele Emiliano i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti, quantificati quanto ai primi in misura pari ad € 189.700,00, e quanto ai secondi in misura pari ad € 70.000,00, fatta salva la diversa quantificazione che sarà ritenuta dovuta ed equa, in ogni caso maggiorati di interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo; 3) con vittoria di spese e compensi di tutte le pregresse fasi di giudizio.*

Il convenuto [] si è costituito nel presente giudizio di rinvio, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: *1) dichiarare ed accertare che l’On. [] non ebbe a commettere il reato di cui al capo di imputazione 88 E e quindi, incidentalmente ritenerlo e/o dichiararlo estraneo, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, ai fatti contestati; 2) conseguentemente rigettare ogni richiesta risarcitoria riferita al richiesto danno patrimoniale e non patrimoniale proposto dalla Regione in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell’an che nel quantum e comunque, non provata; 3) condannare la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori.*

I. La difesa della Regione Puglia, nell’atto di riassunzione e nei successivi atti difensivi, ha chiesto accertarsi *incidenter tantum* la sussistenza del reato di abuso di ufficio sotto il profilo soggettivo e oggettivo, richiamando il contenuto della sentenza nr. 2620/15 di questa Corte in cui, partendo dalla ricostruzione normativa della legge regionale del 22.06.1981 n.32, istitutiva del “Fondo di Rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale”, si è ritenuto che nessuna delle spese di cui al capo di imputazione “88E” rientrasse, in astratto o in concreto, nella categoria delle spese di



rappresentanza, così come individuabili in base all'art.3 del regolamento, aggiungendo che il Fondo era agevolmente utilizzabile dal Presidente il quale *“ha attinto dal Fondo in un ristretto periodo, quello della campagna elettorale, per effettuare delle elargizioni non spettanti a soggetti pubblici o privati, la maggior parte dei quali dimoranti in un ambito territoriale, quello salentino che costituiva per –sarebbe arduo negarlo- il maggior bacino elettorale.... in palese violazione del regolamento, il cui contenuto e finalità erano a lui note, essendo stato egli stesso relatore della delibera giuntale di approvazione di tale regolamento, ha utilizzato il fondo per spese non derivanti da attività di rappresentanza, procurando così a beneficiari, di cui all'elenco sopra riportato, un ingiusto vantaggio economico non spettante. Tale vantaggio è stato intenzionalmente procurato, al fine di ricavarne un tornaconto elettorale, come è emerso dall'iter procedurale delle varie delibere e determine nonché dalle intercettazioni analizzate dal tribunale”*

Dall'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore dei soggetti beneficiati dalle illegittime elargizioni disposte, la Regione fa discendere un danno patrimoniale pari ad € 189.700,00 (pari al totale delle 68 elargizioni) e un danno non patrimoniale per un importo non inferiore ad € 70.000,00. Su tale ultimo aspetto afferma la Regione:” *Basti considerare, al riguardo, che la condotta illecita veniva posta in essere da chi rivestiva la carica di Presidente della Regione, ed anziché tutelare gli interessi dell'Ente rappresentato, approfittava di tale posizione di vertice e di potere per agire consapevolmente contro quegli interessi, sperperando denaro pubblico a fini palesemente extraistituzionali. Inoltre, detta condotta illecita veniva posta in essere all'evidente fine di alterare, in favore suo e della sua parte politica, le regole di sana competizione democratica tra i partiti in vista delle imminenti elezioni regionali, arrecando per tale via un grave danno anche di immagine alla Regione Puglia, sia quale Ente destinatario di quelle elezioni, sia in vista di Ente rappresentativo dell'intero elettorato attivo pugliese (alle elezioni del 2005 votarono circa 2.500.000 persone). Si aggiunga il clamore mediatico che ne è conseguito e la particolare odiosità della condotta, soprattutto in un notorio contesto di scarsità di risorse pubbliche che avrebbero dovuto imporre scelte diametralmente opposte a quelle poste in essere dal La quantificazione di tale voce di danno dovrà necessariamente avvenire in via equitativa, non apparendo possibile ancorarla a parametri oggettivi. Tuttavia, alla luce della gravità e intensità delle conseguenze ivi richiamate, si ritiene che alla Regione spetti un importo non inferiore ad € 70.000,00 – fatta salva la diversa quantificazione che l'ecc.ma Corte adita riterrà dovuta ed equa.”*

II. La difesa del costituendosi, ha invece eccepito l'insussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato e l'insussistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale in quanto il prevalente interesse pubblico era stato rispettato con riguardo alle stesse finalità del fondo stesso, e in via



istruttoria ha chiesto di acquisire tutte le prove documentali già presenti nel fascicolo penale, reiterando la richiesta della prova testimoniale in quella sede formulata. Successivamente, ha depositato istanza di sospensione *ex art.295 c.p.c.* in attesa di definizione di incidente d'esecuzione proposto alla Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Bari al fine di ottenere il proscioglimento "perché il fatto non è più preveduto dalla legge come reato" alla luce della riformulazione dell'art.323 c.p. operata con la legge 11 settembre 2020 n.120

1.Sull'istanza di sospensione del giudizio *ex art.295 c.p.c.*

In via preliminare, l'istanza deve rigettarsi, dal momento che, qualunque esso sia, l'esito dell'incidente di esecuzione non potrà avere alcuna incidenza sul presente giudizio risarcitorio, non essendovi alcun rapporto di pregiudizialità/dipendenza, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 295 c.p.c.

2.Sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di abuso di ufficio.

Entrambe le parti chiedono alla Corte di accertare e valutare – *incidenter tantum* - la sussistenza (la Regione) o l'insussistenza (il) degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di abuso di ufficio.

Osserva la Corte che risulta ormai incontrovertibile il fatto storico che l'on. avesse utilizzato somme del Fondo di rappresentanza per realizzare finalità sia pubbliche sia indebitamente private. Ed invero, dopo aver richiamato le modalità procedurali del Fondo, la sentenza Cass. Pen. nr. 27843/19 ha affermato (pag. 15) essere "*incontrovertibilmente accertato (come già aveva evidenziato anche questa Corte Suprema nella sentenza di annullamento con rinvio): a) il fatto che certamente le somme in contestazione erano nella disponibilità del b) il fatto che le stesse sono state erogate mediante l'uso del Fondo di Rappresentanza; c) il fatto che la finalità di destinazione delle stesse non rientrava (esclusivamente) nell'ambito normativo previsto per il Fondo di Rappresentanza ma era caratterizzato anche da evidenti finalità elettorali*" e concludendo (pag. 19) che "*correttamente i Giudici del procedimento di rinvio hanno ritenuto configurabile a carico del il reato di abuso di ufficio debitamente applicando i principi di diritto sopra richiamati che hanno consentito di ricondurre le condotte dell'imputato nell'alveo di cui all'art.323 c.p.*". Di conseguenza, è stata ritenuta insuscettibile di critica l'affermazione della Corte penale, che "*Le erogazioni in questione, dunque, né in tutto né in parte sono state effettuate esclusivamente, ovvero soltanto per indebite finalità private, quelle elettorali proprie dell'imputato, ma anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente annoverabili tra quelli astrattamente configurati dalla norma regolamentare in questione, strumentalizzando la finalizzazione pubblica di quelle erogazioni anche per la realizzazione dello scopo elettorale perseguito dal quello appunto del tornaconto elettorale; erogazioni per le quali, dunque, era ammissibile l'emissione di un ordinativo di pagamento o l'adozione di un impegno di spesa da parte dell'ente*".



3. Sul problema dell'attuale rilevanza penale della condotta.

La condotta dell'on. [redacted] già sussunta nella disciplina dell'art. 323 c.p. nel testo all'epoca vigente, non appare più penalmente rilevante, se esaminata alla stregua del nuovo testo della norma, introdotto con l'art.23 del d.l. 16 luglio 2020 n.76, convertito con l. 11.9.2020 nr. 120 e attualmente vigente, che richiede che la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio violi regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, e cioè da fonti primarie, e riguardi ipotesi in cui non residui alcun margine di discrezionalità.

Un recente arresto della Cassazione penale (nr. 442/21, correttamente citato dalla difesa del [redacted] ha affrontato dettagliatamente il profilo del controllo penale sulla discrezionalità amministrativa di cui alla novella legislativa, affermando che *“in luogo del generico richiamo della previgente disciplina alla indeterminata violazione «di norme di legge o di regolamento», si pretende oggi che la condotta produttiva di responsabilità penale del pubblico funzionario sia connotata, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, dalla violazione di regole cogenti per l'azione amministrativa, che per un verso siano fissate dalla legge (non rilevano dunque i regolamenti, né eventuali fonti subprimarie o secondarie) e per altro verso siano specificamente disegnate in termini completi e puntuali. Di qui il lineare corollario della limitazione di responsabilità penale del pubblico funzionario, qualora le regole comportamentali gli consentano di agire in un contesto di discrezionalità amministrativa, anche tecnica: intesa, questa, nel suo nucleo essenziale come autonoma scelta di merito - effettuata all'esito di una ponderazione comparativa tra gli interessi pubblici e quelli privati - dell'interesse primario pubblico da perseguire in concreto. Beninteso: sempreché l'esercizio del potere discrezionale non trasmodi tuttavia in una vera e propria distorsione funzionale dai fini pubblici - c.d. sviamento di potere o violazione dei limiti esterni della discrezionalità - laddove risultino perseguiti, nel concreto svolgimento delle funzioni o del servizio, interessi oggettivamente difformi e collidenti con quelli per i quali soltanto il potere discrezionale è attribuito; oppure si sostanzii nell'alternativa modalità della condotta, rimasta penalmente rilevante, dell'inosservanza dell'obbligo di astensione in situazione di conflitto di interessi”*.

Nella specie, è indubbio che tutta la gestione del Fondo del Presidente fosse connotata da margini di ampia discrezionalità, tanto che lo stesso giudice penale ha affermato che, nonostante e accanto all'indebito concorso dell'interesse privato, la discrezionalità c'era e fu esercitata. Né d'altronde la stessa Regione ha contestato che l'on. [redacted] ove imputato alla stregua della nuova formulazione della norma, sarebbe stato assolto.



Le considerazioni che precedono, alla cui stregua la condotta tenuta dall'on. ^{non avrebbe più} rilevanza penale, inducono a considerare il problema, ^{invero} ~~invero~~ ^{assai} ~~assai~~ ^{complesso}, della rilevanza nell'ambito civile dell'*abolitio criminis* sopravvenuta alla pronuncia penale passata in giudicato.

L'unica pronuncia esplicitamente favorevole alla rilevanza, costituita da Cass. 26309/09, per la quale *“la regola dell'inapplicabilità della sanzione per abolitio criminis ha efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 23-bis del d.P.R. n. 148 del 1998, introdotto dall'art. 1 della legge n. 326 del 2000 e, pur in assenza di una disposizione di diritto intertemporale, deve ritenersi applicabile anche d'ufficio a tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 2000”*, riguardava in realtà un'ipotesi di illecito amministrativo, mentre tutta la giurisprudenza che ha affrontato il problema con riguardo a ipotesi già costituenti illecito penale ha affermato quanto ben esemplificato da Cass. 24030/09, per la quale *“La revoca della sentenza di condanna per "abolitio criminis" conseguente alla perdita del carattere di illecito penale del fatto (nella specie, il reato di false comunicazioni sociali parzialmente depenalizzato per effetto del d.lgs. n. 61 del 2002) non comporta il venir meno della natura di illecito civile del fatto medesimo, con la conseguenza che le statuizioni civili contenute nella sentenza revocata continuano a costituire fonte di obbligazioni efficaci nei confronti della parte danneggiata”*.

A tale proposito, la Regione ha citato la Cass. nr. 457/2021, per la quale *“Ove l'azione civile sia stata esercitata in un processo penale per una fattispecie criminosa qualificata da dolo intenzionale, nel giudizio civile di rinvio ai sensi dell'art. 622 c.p.p., in relazione alla responsabilità ex art. 2043 c.c., il giudice deve verificare la ricorrenza, sul piano oggettivo e soggettivo, di tutti gli elementi dell'illecito civile, sicché - quando il reato contestato risulti quello previsto dall'art. 323 c.p. (come nella fattispecie) - occorre avere riguardo non all'intenzionalità del comportamento dell'asserito responsabile, bensì alla generica dolosità della condotta. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale che aveva escluso la sussistenza del dolo del danneggiante - un magistrato, già imputato per aver favorito un altro consulente attraverso la liquidazione di un compenso non dovuto e per avere pregiudicato il danneggiato con la revoca della curatela fallimentare conferitagli - in ragione della mancata prova di una sua intenzionale volontà, anziché limitarsi a verificare la volontarietà delle predette condotte)”. Afferma quindi la Regione, alla stregua di tale pronuncia, che se la responsabilità civile del “già imputato” può persistere a prescindere dalla sussistenza di tutti gli specifici elementi costitutivi del reato come risultante dalla modifica legislativa più favorevole, allora tale modifica della fattispecie è sempre priva di rilevanza nel giudizio di rinvio, nel quale si tratta di accertare non più un reato, ma un illecito civile.*



Osserva la Corte, sulla scorta dei principi affermati dalla S.C., che con l'*abolitio criminis* cessano l'esecuzione della pena e gli effetti penali (art.2 cpv c.p.), ma non gli altri effetti. Sicché, anche se successivamente depenalizzato, un comportamento di cui si sia definitivamente accertata l'illiceità penale può rimanere disciplinarmente o contabilmente scorretto e soprattutto costituire fonte di risarcimento civile, purché in esso possa ravvisarsi un fatto ingiusto: nel caso esaminato da Cass. nr. 457/2021, la condotta del magistrato che favorisca o danneggi un consulente appariva senza dubbio fatto illecito anche se non più qualificabile come reato.

Nella specie, dopo la sopravvenuta eliminazione dalla condotta dell'on. dell'illiceità penale, appare dubbia l'individuazione di un residuo fatto ingiusto rilevante *ex art.2043 c.c.*, non potendo ritenersi che l'indebita realizzazione di interessi privati (elettoralistici) insieme a quelli pubblici costituisca di per sé sola un illecito civile.

4. La questione del danno.

Al di là di quanto affermato in precedenza, è da dirsi che il tema in esame non può trovare soluzione in astratto, attraverso la decisione sull'alternativa secca rilevanza/irrelevanza dell'*abolitio criminis* sopravvenuta, ma soltanto in concreto, alla luce della prospettazione e prova di specifici danni ingiusti, che siano configurabili al di là della valutazione penale.

Nella specie, la Regione ha chiesto il risarcimento deducendo:

che il danno patrimoniale sarebbe costituito dalla somma di € 189.700,00 pari al totale delle 68 elargizioni di cui al capo di imputazione 88E;

che il danno non patrimoniale (da quantificarsi in via equitativa ma comunque non inferiore ad € 70.000,00) deriverebbe dal fatto che *“la condotta illecita veniva posta in essere da chi rivestiva la carica di Presidente della Regione, ed anziché tutelare gli interessi dell’Ente rappresentato, approfittava di tale posizione di vertice e di potere per agire consapevolmente contro quegli interessi, sperperando denaro pubblico a fini palesemente extraistituzionali. Inoltre, detta condotta illecita veniva posta in essere all’evidente fine di alterare, in favore suo e della sua parte politica, le regole di sana competizione democratica tra i partiti in vista delle imminenti elezioni regionali, arrecando per tale via un grave danno anche di immagine alla Regione Puglia, sia quale Ente destinatario di quelle elezioni, sia in vista di Ente rappresentativo dell’intero elettorato attivo pugliese (alle elezioni del 2005 votarono circa 2.500.000 persone). Si aggiunga il clamore mediatico che ne è conseguito e la particolare odiosità della condotta, soprattutto in un notorio contesto di scarsità di risorse pubbliche che avrebbero dovuto imporre scelte diametralmente opposte a quelle poste in essere dal*

Quanto al **danno patrimoniale**, la Corte rileva che la Regione desume automaticamente il pregiudizio per l'amministrazione dalla sussistenza del reato (che oggi sarebbe quanto meno dubbia) e, più in



generale, dal carattere scorretto o interessato delle elargizioni ormai accertato dal giudice penale. Tale scorrettezza, tuttavia, non dimostra di per sé sola la causazione di un danno, perché occorrerebbe provare specificamente che le attività finanziate attraverso la condotta dell'on. riguardassero, ad es., delle spese inutili o comunque non prioritarie rispetto a spese più urgenti, oppure non equilibrate quanto ai profili del rapporto costi-benefici o qualità-prezzo o disponibilità di migliori soluzioni alternative, ecc.: nessuno di tali profili è stato allegato, o tanto meno dimostrato, dall'ente.

Quanto al **danno non patrimoniale**, e alla prospettata finalità del di alterare, in favore suo e della sua parte politica, le regole della sana competizione democratica in vista delle imminenti elezioni regionali, arrecando per tale via un grave danno anche di immagine alla Regione sia quale Ente destinatario di quelle elezioni, sia quale Ente rappresentativo dell'intero elettorato attivo pugliese, la Corte richiama le medesime considerazioni già espresse nella propria sentenza nr. 661/22, emessa in giudizio di rinvio *ex art.622 c.p.p.* tra le stesse parti, anch'esso relativo ad azione di risarcimento danni da reato:

*“La tipologia di danno, individuata dal Tribunale penale e confermata dalla sentenza di appello (pagg. 67-68), si riferiva dunque ad un danno effettivo (l'alterazione della campagna elettorale, e quindi dei suoi risultati, derivata dall'opaca sperequazione dei mezzi dei candidati), provocato se del caso anche all'immagine o al prestigio dell'ente, e non a una mera potenzialità lesiva. E tale è rimasta la natura del danno lamentato dalla Regione in sede di riassunzione *ex art. 622 c.p.p.* (...). Sotto tale profilo, tuttavia, non si può, però ignorare che manca la prova di tale danno effettivo perché, nonostante il finanziamento illecito di cui si è detto, le elezioni regionali del 2005 furono vinte dal candidato del centrosinistra, Nicola Vendola(detto Nichi), il quale, facendo riferimento a un partito alquanto marginale ed estremo (P.R.C.), attraverso il metodo innovativo e democratico delle primarie, si affermò nella propria coalizione e sconfessò un candidato certamente autorevole come già da 10 anni presidente della Regione, così rendendo evidente il fatto che la sperequazione di mezzi non abbia svolto alcun ruolo inquinante della competizione, e tanto meno del suo risultato elettorale”.*

5. Sulle spese processuali e sul contributo unificato.

Tenuto conto della complessità della vicenda e dell'andamento altalenante del processo penale, ritiene questa Corte che ricorrano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in contesa

Nulla è dovuto per raddoppio del contributo unificato, avendo questa Corte affermato con sentenza nr. 356/22 che *“nel giudizio civile di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento, in caso di rigetto della pretesa avanzata dal soggetto che riassume la causa non è dovuto il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/02”.*



P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari, terza sezione civile, decidendo, nel giudizio di rinvio *ex art.* 622 c.p.p., in seguito all'annullamento parziale della sentenza nr. 1375/18 della Corte di appello penale di Bari, disposto dalla sentenza nr. 27843/19 emessa della Corte Suprema di Cassazione, sesta sezione penale, in data 17-24.6.2019, giudizio proposto dalla Regione Puglia, in persona del vice Presidente p.t., nei confronti di _____ così provvede:

- 1) rigetta la domanda;
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali del giudizio penale presupposto e del presente giudizio di rinvio.

Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile dell'11.5.2022.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Paola Barracchia

Il Presidente

dott. Vittorio Gaeta

